

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
PER L'ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2015
DAL TITOLO**

**“Applicazione di strategie integrate per la valutazione del rischio e riduzione
dell'esposizione a radionuclidi in peculiari catene alimentari”**

**codice ministeriale: IZS PLV 02/15 RC - codice interno 15C02
codice CUP J18C16000140001**

TRA

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con sede legale in Via Bologna 148, 10154 Torino, Partita IVA 05160100011, di seguito denominato **“Istituto Capofila”**, rappresentato legalmente ai fini del presente accordo dalla Dott.ssa Maria Caramelli, in qualità di Direttore Generale,

E

l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio ed Ossola, con sede legale in Via G. Mazzini 117, CAP 28887, Omegna, Partita IVA 00634880033, di seguito denominato/a **“Unità Operativa”**, rappresentata legalmente ai fini del presente accordo dal Dott. Giovanni Caruso, in qualità di Direttore Generale,

PREMESSO CHE

- il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, con nota prot. DGSAF 0018379 del 29/07/2016, ha comunicato l'approvazione dei progetti di Ricerca Corrente 2015 presentati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, risultati conformi alle linee di ricerca prioritarie per la sanità veterinaria;
- tra i progetti di Ricerca Corrente 2015 presentati è prevista l'esecuzione del progetto, oggetto del presente accordo, di cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è Capofila;
- alla realizzazione del progetto, articolato in più fasi, partecipa tra gli altri l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio ed Ossola, in qualità di Unità Operativa esterna n. 4;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse ed Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. L'Istituto Capofila affida all'Unità Operativa, che accetta, per la parte di propria competenza, lo svolgimento delle fasi del progetto di Ricerca Corrente IZS PLV 02/15 RC, documento che le parti dichiarano di ben conoscere, e trasmesso con prot. 0012473 del 22/09/2016, unitamente alle linee di comportamento cui attenersi per una corretta gestione economica, tecnica ed amministrativa contenute nel presente accordo.

Art. 2 - Programma di ricerca

1. Le Parti condividono e accettano il contenuto del programma di ricerca riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, al coordinamento e al finanziamento delle singole attività che lo costituiscono, ribadendo l'impegno alla conduzione, nei tempi e nei modi stabiliti, dei sottoprogetti medesimi, ognuno per quanto di propria pertinenza.
2. I tempi di realizzazione dei diversi compiti da svolgersi a cura dell'Unità Operativa sono quelli indicati nelle fasi previste dal programma di ricerca.

Art. 3 - Responsabili Scientifici

1. L'Istituto Capofila designa quale Responsabile Scientifico della ricerca la dott.ssa Emiliana Ballocci, che coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti previsti dal programma di ricerca.
2. L'Unità Operativa designa quale Responsabile Scientifico della parte di ricerca ad essa affidata la dott.ssa Giovanna Lasagna, Dirigente Medico Veterinario SSD Veterinario Area B, che si impegna a collaborare fattivamente con il responsabile di cui al comma 1. per assicurare un'efficiente gestione della ricerca e a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili per il conseguimento degli obiettivi previsti.

Art. 4 - Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dalla data di registrazione al protocollo generale dell'ultimo firmatario e per l'intera durata del programma di ricerca, comprese eventuali proroghe concesse dal Ministero finanziatore.
2. Il programma di ricerca avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di avvio della ricerca fissata al 01/09/2016.
3. Il Responsabile scientifico del progetto di ricerca, su propria motivata iniziativa o su richiesta motivata di uno o più Responsabili delle Unità Operative, potrà avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei tempi di realizzazione.
4. La richiesta di proroga non potrà superare il limite massimo del 50% rispetto alla durata complessiva del progetto e dovrà essere inviata dall'Istituto Capofila all'ufficio competente del Ministero della Salute entro e non oltre i 30 giorni anteriori alla scadenza naturale del progetto.

Art. 5 - Relazioni tecnico-scientifiche

1. L'Unità Operativa si impegna a far pervenire al Responsabile Scientifico della ricerca la documentazione necessaria per la stesura della relazione intermedia e della relazione finale. Tale documentazione dovrà dettagliare i criteri di indagine seguiti, le metodiche utilizzate, i campioni e/o soggetti esaminati, i prodotti realizzati e i risultati complessivi ottenuti, in formato cartaceo e/o su supporto informatico, secondo le specifiche indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico della ricerca.
2. L'Unità Operativa si impegna a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione intermedia alla scadenza del 12° mese di ricerca e a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione conclusiva alla scadenza del 24° mese di ricerca.
3. In caso di proroga concessa dal Ministero della Salute, l'Unità Operativa si impegna a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione finale entro 40 giorni prima della nuova scadenza.
4. L'Unità Operativa si impegna a far pervenire tali relazioni, per la parte di ricerca effettivamente realizzata, anche nell'ipotesi in cui, per causa di forza maggiore sopraggiunta, diventasse impossibile concludere il programma di ricerca.
5. Il Responsabile Scientifico della ricerca può richiedere in qualsiasi momento relazioni tecnico-scientifiche intermedie sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca. L'Unità Operativa si impegna ad inviare la documentazione richiesta, entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Art. 6 - Rendicontazione economica

1. L'Unità Operativa si impegna a far pervenire all'Istituto Capofila la rendicontazione economica finale per accedere all'erogazione del finanziamento di cui all'art. 7, entro 30 giorni dopo la scadenza della ricerca.
2. In caso di proroga concessa dal Ministero della Salute, l'Unità Operativa si impegna a far pervenire la documentazione entro 20 giorni prima della nuova scadenza.
3. La rendicontazione economica consisterà in un rendiconto riepilogativo delle spese sostenute dall'Unità Operativa per lo svolgimento della ricerca. Gli originali della documentazione giustificativa di spesa dovranno essere tenuti presso l'Unità Operativa a disposizione del Ministero della Salute e dell'Istituto Capofila.
4. Nel caso in cui tale relazione dovesse indicare spese eccedenti il finanziamento previsto dall'art. 7, tali spese non saranno in alcun modo corrisposte dall'Istituto Capofila. Viceversa, nel caso in cui la relazione finanziaria dovesse indicare spese inferiori rispetto al finanziamento previsto, all'Unità Operativa verrà corrisposto solo quanto rendicontato dalla stessa.
6. Le attrezzature necessarie per l'esecuzione del presente progetto, possono essere poste a carico dei fondi ministeriali qualora acquistate a mezzo leasing, noleggio o affitto e devono essere riferite al solo arco temporale della ricerca stessa. È fatto divieto utilizzare i fondi ministeriali per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile e per il pagamento di quote parte stipendiali a favore del personale dipendente. Il personale, può essere acquisito, specificatamente per l'arco temporale della ricerca, tramite borsa di studio, contratti libero-professionali, o altre forme contrattuali, escluse quelle di assunzione a tempo determinato.
7. Gli impegni, gli ordini e i giustificativi di spesa saranno pagati e quietanzati secondo il rispetto delle norme di contabilità in vigore.
8. Qualora cause di forza maggiore sopravvenute dovessero rendere impossibile la conclusione del programma di ricerca permane l'obbligo per l'Unità Operativa di rendicontare la parte dei fondi impiegata e di restituire l'eccedenza del corrispettivo non utilizzato.

Art. 7 - Finanziamento

1. L'Istituto Capofila si impegna a corrispondere all'Unità Operativa, per l'esecuzione della parte di ricerca di propria competenza un importo onnicomprensivo, pari ad Euro 3.000 (tremila/00), secondo quanto stabilito nel piano di spesa del progetto.
- 2b. Il contributo per lo svolgimento della ricerca verrà erogato dall'Istituto Capofila all'Unità Operativa, previa presentazione di richiesta di pagamento, nei seguenti termini:
 - una prima quota, comunicata preventivamente dall'Istituto Capofila, pari alla percentuale erogata come acconto dal Ministero della Salute all'Istituto Capofila;
 - il saldo, a seguito del termine della ricerca, del parere favorevole del Responsabile Scientifico della ricerca e dell'erogazione del corrispondente saldo da parte del Ministero finanziatore.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Unità Operativa assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ed in particolare:

- dovrà comunicare all'Istituto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, oltre alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto;
- dovrà effettuare tutti i pagamenti relativi all'esecuzione della parte di propria competenza del progetto di ricerca (fornitori, personale, spese...) attraverso il conto corrente dedicato;
- dovrà inserire in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto di ricerca il relativo CUP;
- dovrà inserire nei rapporti contrattuali con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta degli accordi, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dovrà comunicare all'Istituto ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente l'eventuale notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità da parte dei subcontraenti.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 - Clausola risolutiva espressa

1. Nei casi documentati in cui l'Unità Operativa non provveda ad inviare nei termini previsti le relazioni di cui all'art. 5 del presente contratto, ovvero in cui le indagini affidate all'Unità Operativa non soddisfino gli obiettivi previsti (ed eventualmente specificati nei protocolli operativi di cui al punto 2. o le successive indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico del progetto per mancata, incompleta o irregolare attuazione del programma di ricerca, nonché qualora l'Unità Operativa non completi la propria parte di ricerca entro il periodo previsto, è facoltà dell'Istituto Capofila risolvere unilateralmente il presente accordo nei confronti dell'Unità Operativa inadempiente, con conseguente comunicazione al Ministero della Salute.

2. Contestualmente alla risoluzione di cui sopra, l'Istituto Capofila si riserva sia il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti sia la facoltà di assegnare l'attività di ricerca di competenza dell'Unità Operativa ad altro Ente, compatibilmente con lo stadio e la tipologia della ricerca e previa autorizzazione del Ministero della Salute.

Art. 10 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

1. L'Istituto Capofila potrà liberamente utilizzare le relazioni e i risultati derivanti dall'attività affidata all'Unità Operativa.

2. L'Unità Operativa, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare detti risultati solo per proprio uso interno.

3. L'Unità Operativa non potrà utilizzare i risultati ottenuti, in tutto o in parte, per la redazione di pubblicazioni scientifiche senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Capofila. Tale autorizzazione non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

4. In ogni pubblicazione autorizzata dovrà essere indicato che la ricerca è avvenuta con la partecipazione del Ministero della Salute e dell'Istituto Capofila.

Art. 11 - Proprietà industriale

1. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti fra l'Istituto Capofila ed il Ministero finanziatore, le Parti concordano che i risultati conseguiti nell'ambito del presente Progetto saranno di proprietà delle Parti che hanno concorso alla loro realizzazione, proporzionalmente al contributo inventivo prestato. Qualora le conoscenze generate dalle attività di ricerca dessero luogo ad invenzioni brevettabili, il diritto al deposito delle relative domande di brevetto (o di altro titolo di Proprietà Industriale) spetterà quindi alle Parti titolari delle invenzioni medesime che ne regoleranno, in separato accordo, le modalità di protezione e sfruttamento.

Art. 12 - Cessione

1. Il presente accordo non potrà in nessun modo essere ceduto o conferito dall'Unità Operativa, parzialmente o interamente, a terzi, senza previo assenso dell'Istituto Capofila e del Ministero della Salute.

Art. 13 – Assicurazione e Salute e Sicurezza sul lavoro

1. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all'interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori.

2. Il personale di ciascuna Parte, che si rechi presso l'altra Parte per assistere ai lavori relativi all'attività di ricerca, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali dell'altra Parte.

3. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni del proprio personale, anche nel caso in cui il proprio personale, strutturato e non strutturato, verrà chiamato, eventualmente, a frequentare laboratori e locali dell'altra Parte.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. In ottemperanza alle condizioni previste dalla legge (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare, ed eventualmente a comunicare a terzi, i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo.

2. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti, e in particolare tutte quelle relative al programma di ricerca, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l'esecuzione del presente accordo s'intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.

Art. 15 - Foro competente

1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Art. 16 - Oneri per la stipula e Costi di registrazione

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso; le spese di copia, stampa nonché ogni altra spesa, connessa e conseguente al presente atto, sono a carico della Parte richiedente.

2. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n.642 - Allegato A - Tariffa - parte I, articolo 2. Le spese per l'imposta di bollo sono assolte in modo virtuale e sono a carico delle Parti per metà.

2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'Istituto Capofila, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/06/2014. L'Unità Operativa si impegna a corrispondere all'Istituto Capofila, prima del versamento dell'acconto e comunque non oltre 90 giorni dalla data di validità del presente accordo, l'importo pari alla metà dell'imposta complessiva.

3. Ogni singola clausola del presente accordo è stata oggetto di apposita trattativa tra le Parti.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'UNITÀ CAPOFILA
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta

PER L'UNITÀ OPERATIVA
Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio ed Ossola

Documento sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n.82.